

Ai sensi dell'art. 2528 Cod.Civ. l'ammissione del nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; gli amministratori, nella relazione (sulla gestione) al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Nel corso del 2021 non si sono verificate richieste di ammissione di nuovi soci.

## Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Informazioni sui criteri di ripartizione dei ristorni ai soci (Art. 2545-sexies Cod.Civ.)

Non vengono attribuiti ristorni ai soci.

## **Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

Nel corso del 2020, l'impresa ha percepito i seguenti importi, complessivamente superiori a 10.000 euro:

Contributo art.1 co.1 DL 73/2021

Tipo di vantaggio economico	Data	Importo in Euro	Pubblica Amministrazione erogante
Credito locazioni art.26 D.L.34/2020	02/03/21 18/10/21	2.751,36 687,84	Consiglio dei Ministri
Contributo art.1 co.1 DL 73/2021	24/06/21	63.582,00	Ag. Entrate
Contributo art.1 co.5 DL 73/2021	21/09/21	7.851,00	Ag. Entrate
Contributo perequativo art.1 co.16 DL 73/21	28/12/21	10.167,00	Ag. Entrate
Fondo residuo art.1 DM 24/08/2021	29/12/21	60.559,93	Ex MIBACT
Decontribuzione INPS art.43 DL 73/2021	31/12/21	62.313,48	INPS
Credito imposta investimenti pubblicitari	31/12/21	1.033,00	Consiglio dei Ministri
Totale		208.945,61	

L'art. 1 comma 125-bis della legge annuale per il mercato e la concorrenza (L.124/2017 integrata con D.L.34/2019, C.M.Lavoro 11.01.2019 e circolare congiunta Assonime/CNDCEC del 6/5/2019) obbliga le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi, o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti dalle pubbliche amministrazioni, a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio (e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato).

Tale obbligo di pubblicazione NON sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Le imprese che hanno percepito aiuti di Stato e de minimis già segnalati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, possono limitarsi ad indicare la circostanza, rinviando alle informazioni presenti sul Registro stesso.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la sanzione pari all'1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro di sanzione, e obbligo di pubblicazione. Solo in caso di ulteriore inadempimento nel corso dei 90 giorni dalla richiesta di pubblicazione, si applicherà la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

### Obblighi per associazioni

A carico di associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, sono previsti adempimenti diversi, in quanto tenute a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative alle erogazioni ricevute dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente, se non inferiori ai 10.000 euro.